

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2626 DEL 08/10/2013

**OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO- AUTORIZZAZIONE
A CONTRARRE A MEZZO PROCEDURA RISTRETTA IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO
DAGLI ARTT. 54 E 3 C. 38 DEL D.LGS. 163/2006**

L'anno duemilatredici il giorno 08 del mese di Ottobre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

SU

Conforme proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

PREMESSO

- che il 30.09.2013 è giunto a scadenza il contratto inerente il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, pertanto è urgente espletare apposita gara d'appalto per l'affidamento del servizio medesimo;
- che i servizi in appalto sono inclusi nell'Allegato IIB al D.lgs. 163/2006; pertanto ad esso sono applicabili, oltre l'art. 20 ed i principi generali previsti dal Codice dei Contratti, esclusivamente gli articoli espressamente richiamati in atti di gara, per scelta dell'Amministrazione;

DATO ATTO

che si è da ultimo conclusa la fase istruttoria di predisposizione del Capitolato (trattasi di appalto quinquennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno), che è allegato, e che in quest'ambito in particolare con nota NP/2013/9864 del 23.09.2013 il Servizio Amministrazione del Personale, considerato che la legge regionale n°21 del 07.11.2012 art. 5 stabilisce che le Aziende Sanitarie possono ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo nella misura massima del 2% della spesa annua per il personale, ha quantificato in € 1.679.914,40 il tetto massimo di spesa annuale per somministrazione lavoro, peraltro suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione trattandosi di calcolo effettuato sui dati di spesa per il primo semestre 2013 e relative proiezioni fino al 31.12.2013; al riguardo, si è ritenuto che il tetto del 2% debba essere considerato al lordo dell'IVA, tenuto conto del fatto che la Regione di norma così determina i tetti (ad esempio, nel valutare se una delibera debba essere assoggettata a controllo ai sensi della art. 29 della legge regionale 10/2006 considera sempre la spesa al lordo IVA); pertanto, netto IVA al 22%, il tetto massimo annuo di spesa per il personale arrotondato per difetto è determinato in € 1.376.000,00

RITENUTO

di dover procedere all'individuazione del contraente, anche alla luce delle indicazioni pervenute dal RUP, mediante procedura ristretta di rilievo comunitario con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza di peso ponderale prezzo (60% del punteggio) rispetto alla qualità;

VISTI

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.


Per quanto esposto in premessa:

DELIBERA

- Di approvare il capitolato speciale d'appalto allegato al presente provvedimento;
- Di autorizzare l'espletamento di procedura ristretta di rilievo comunitario in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 54 e 3 c. 38 del D. Lgs. 163/2006, senza limitazione numerica delle imprese da ammettere alla seconda fase della procedura, da aggiudicarsi all'offerta economicamente con prevalenza di peso ponderale del prezzo (60% del punteggio) rispetto alla qualità .
- Di dare atto che l'importo stimato quinquennale dell'appalto ammonta ad € 6.880.000,00 netto Iva e che è prevista opzione di rinnovo per un ulteriore anno, cosicché il valore complessivo dell'appalto (durata contrattuale 5 anni più opzione di rinnovo) è pari ad € 8.256.000,00 netto Iva.
- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi alla pubblicazione della gara secondo le forme di rito è il Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU



Per il Servizio
R. Di Gennaio
AB
Proposta n.779/2013



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIANFRANCO CASU



IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



62.

(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 11/10/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 11/10/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

CAPITOLATO SPECIALE - PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Indice:

- Art. 1 Oggetto dell’affidamento**
- Art. 2 Durata dell’affidamento – Opzione di rinnovo – Stima del valore dell’affidamento**
- Art. 3 Profili professionali - Requisiti**
- Art. 4 Modalità di espletamento del servizio**
- Art. 5 Ulteriori obblighi a carico dell’affidatario**
- Art. 6 Costo del servizio - Corrispettivo del servizio**
- Art. 7 Provvedimenti disciplinari**
- Art. 8 Cauzione definitiva**
- Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 10 Controlli – penali – risoluzione del contratto – recesso – forza maggiore**
- Art. 11 Cessione del credito - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto- Subappalto**
- Art. 12 Contratto – Spese contrattuali – Imposte e tasse**
- Art. 13 Controversie**
- Art. 14 Disciplina del contratto - Riservatezza**

LEGENDA

Azienda: ASL 2 di Olbia

Affidatario: il concorrente risultato miglior offerente



Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegarsi presso la A.S.L. n. 2 di Olbia.

L’Affidatario metterà a disposizione lavoratori appartenenti ai profili di interesse direttamente assunti dallo stesso e provvederà inoltre, per gli stessi profili professionali, all’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione.

L’Azienda potrà inoltre rivolgersi all’Affidatario ogni qualvolta vi sia l’esigenza di ricorrere ai contratti di somministrazione a tempo determinato, oltre che per le figure professionali indicate al successivo Art. 3, per le ulteriori figure professionali non specificatamente previste ma per le quali si manifestasse la necessità nel periodo di durata del contratto, che siano comunque incluse nelle categorie “A” “B”, “C” o “D”. In relazione alla variabilità del fabbisogno e trattandosi di strumento volto a realizzare la flessibilità del lavoro, l’Azienda non assume alcun obbligo di garantire un minimo o un massimo di spesa.

Art. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO – OPZIONE DI RINNOVO - STIMA DEL VALORE DELL’AFFIDAMENTO

La durata del rapporto contrattuale con l’Affidatario del servizio in oggetto è di anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

L’Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di rinnovare l’appalto per un ulteriore anno decorrente dalla scadenza del contratto originario; l’Azienda valuterà la convenienza del rinnovo, considerando eventuali proposte dell’Affidatario; il rinnovo, se deciso, sarà disposto tenuto conto degli eventuali nuovi accordi e, per quanto non da essi previsto, agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto originario.

Il valore di stima quinquennale dell’appalto è stato determinato nella misura del 2% della spesa annua per il personale ed è risultato ammontante ad € 6.880.000,00 netto Iva; si precisa quanto segue: la legge regionale n°21 del 07.11.2012 art. 5 stabilisce che le Aziende Sanitarie possono ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo nella misura massima del 2% della spesa annua per il personale, e si è quantificato in € 1.679.914,40 lordo IVA il tetto massimo di spesa annuale per somministrazione lavoro, peraltro suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione trattandosi di calcolo effettuato sui dati di spesa per il primo semestre 2013 e relative proiezioni fino al 31.12.2013; pertanto, con IVA al 22%, il tetto massimo annuo di spesa per il personale arrotondato per difetto è determinato in € 1.376.000,00, comprensivo di costo delle ore effettivamente lavorate e del margine d’intermediazione, fermo che l’Azienda, come precisato al precedente art 1., non assume alcun obbligo di garantire un minimo o un massimo di spesa.

Il valore complessivo stimato dell’appalto (durata contrattuale anni 5 più opzione di rinnovo anni uno) è pari ad € 8.256.000,00 netto Iva.

Tutti i valori sono al netto degli eventuali oneri da DUVRI che saranno quantificati in lettera invito

Art. 3 - PROFILI PROFESSIONALI - REQUISITI

Le qualifiche professionali di interesse dell’Azienda sono indicate nel seguito;

Cat. A

Ruolo amministrativo

Categoria B – coadiutore amministrativo -

Categoria C – assistente amministrativo -

Categoria D – collaboratore amministrativo -

e la specificazione della durata del periodo di prova; l'attività del lavoratore presso l'Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;

- 4) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del comparto in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia, in relazione alle esigenze specifiche dell'Azienda;
- 5) Il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- 6) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Affidatario ai lavoratori è quella prevista dalla normativa vigente;
- 7) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
- 8) Eventuali indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Affidatario dall'Azienda; l'Affidatario provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda stessa; su dette indennità e rimborsi non è applicabile alcun margine di intermediazione;
- 9) L'Affidatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda;
- 10) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile e nel contratto individuale; la prova è espletata esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza in servizio; il superamento della prova potrà risultare anche con la modalità del silenzio-assenso. In caso contrario, il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda, acquisita, anche informalmente, relazione di merito ad opera del competente Responsabile funzionale del lavoratore, comunicherà all'Affidatario il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne potrà chiedere la sostituzione con altro operatore;
- 11) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di giusta causa di risoluzione del contratto o di causa di sostituzione del lavoratore;
- 12) Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, con atto scritto, qualora l'Azienda ne ravvisi la necessità.

Sono posti in capo all'Azienda i poteri organizzativi da esercitarsi nei confronti dei lavoratori temporanei al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi presso l'Amministrazione utilizzatrice.

L'Affidatario è tenuto a collaborare con gli uffici dell'Azienda per assicurare un'adeguata assistenza tecnico-amministrativa e legislativa, sia nei rapporti con gli organismi esterni, sia nell'ambito dell'organizzazione interna all'Azienda stessa per avviare un servizio funzionale e conforme in tutti i suoi aspetti alle norme in vigore.

Art. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà:

- a) provvedere a tutte le sostituzioni richieste entro il secondo giorno lavorativo dalla conoscenza delle ragioni e della durata dell'assenza; possono essere richieste le sostituzioni per ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi;
- b) pagare direttamente ai lavoratori somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che la normativa in materia subirà nel corso del tempo. In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico e previdenziale dovuto ai prestatori di lavoro temporaneo, l'Azienda provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati e dei contributi agli enti di previdenza,

fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Affidatario da esercitarsi attraverso l'incameramento del deposito cauzionale definitivo e/o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Affidatario, se sufficienti, fermo che l'omesso pagamento del trattamento economico e previdenziale connota grave inadempimento contrattuale;

- c) garantire lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all'INAIL al fine di rispettare la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali; sono a carico dell'Affidatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.;
- d) assumere a proprio carico ogni responsabilità per danno arrecato all'Azienda, per fatto proprio determinatosi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) individuare un Referente principale per la gestione contrattuale con l'Azienda;
- f) fornire, a specifica richiesta dell'Azienda, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento e della retribuzione pagata dall'Affidatario.

Art. 6 - COSTO DEL SERVIZIO - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio è dato dalla somma:

- a) del costo delle ore effettivamente lavorate secondo le tariffe orarie indicate nella tabella che segue (esse sono calcolate ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità in vigore alla data di estensione del Capitolato);
- b) del margine di intermediazione, che costituisce il corrispettivo del servizio.

- a) Tabella Costo orario ordinario per categorie (i costi orari per categoria sono stati elaborati come da Allegato "Tabella costi orari" al presente Capitolato; relativamente ai profili "A", "B" e "C" l'aliquota Inail è computata al 5 per mille essendosi ipotizzato prevalentemente fabbisogno di personale amministrativo; relativamente ai profili "D" l'aliquota Inail è computata al 13 per mille essendo ipotizzata prevalenza di funzioni sanitarie; ove debbano essere instaurati rapporti di lavoro di categoria "D" per profili amministrativi, il costo dell'ora sarà ridotto in ragione della variazione dovuta):

Categoria A	Categoria B (personale amm.vo e sanitario)	Categoria C (personale amm.vo e sanitario)	Categoria D (personale amm.vo e sanitario)
15,23	16,35	18,76	20,78

Detto costo:

- Varierà in corso d'appalto in base alle eventuali modificazioni sopravvenute di Legge o di CCNL, con effetto dalla data in cui le modificazioni debbono essere applicate;
 - Non è soggetto a ribasso in gara.
- b) Il corrispettivo del servizio è dato dal margine di intermediazione; il margine di intermediazione a base di gara, unico per tutte le categorie di lavoratori somministrati, è pari a (ammesse esclusivamente offerte al ribasso su detto valore): **€ 0,33/ora fatturabile netto Iva**

Il corrispettivo dovuto per il servizio, costituito esclusivamente dal margine di intermediazione nella misura suindicata ridotta del ribasso offerto in gara dall'Affidatario, è l'unica componente del costo soggetta ad Iva (nella misura del 22%). Il margine di intermediazione si applica esclusivamente alle ore effettivamente lavorate e non è soggetto ad alcuna variazione correlata alle tariffe orarie da pagarsi ai lavoratori (ad es. perché sia da retribuirsi prestazione straordinaria) o all'onere di pagamento di indennità di turno ecc.

Pertanto il margine di intermediazione è unico e non varierà anche nel caso in cui il personale somministrato venga assegnato ad attività che comportano indennità di turno o altre eventuali indennità o rimborsi, né ove debbano essere corrisposti compensi straordinari (che potranno essere fatturati solo previa autorizzazione espressa del Servizio Amministrazione del personale).

Sono a carico dell'Affidatario compensati con il costo complessivo del servizio pagato ad ore effettivamente lavorate, gli oneri sotto elencati che pertanto rimangono a carico dell'Affidatario,:

1. Festività sopresse;
2. Tredicesima mensilità;
3. Ferie;
4. Malattie ed infortuni dei lavoratori temporanei;
5. Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
6. Congedi e permessi retribuiti fruiti dai lavoratori temporanei in applicazione di norme, legislative e contrattuale, che ne prevedono il diritto di godimento;
7. Formazione dei lavoratori temporanei;
8. Contributi previdenziali ed assistenziali;
9. Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori diversi da quelli che il presente Capitolato pone a carico dell'Azienda;
10. Ore straordinarie non autorizzate dall'Azienda;
11. Trattamento di fine rapporto.

Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio (margine di intermediazione) si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo, omnicomprensivo e forfettario, pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed indipendente da qualunque eventualità, salvo Festività e festività patronali che saranno fatturate a cadenza.

Per le ore straordinarie l'Azienda disporrà l'applicazione del riposo compensativo o eventualmente il pagamento dello straordinario.

Art. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Azienda, per il tramite del Servizio Amministrazione del Personale, segnala tempestivamente per iscritto all'Affidatario le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore temporaneo messo a disposizione.

In particolare si terrà conto del:

- Rispetto del Codice disciplinare e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Corretto svolgimento delle mansioni;
- Comportamento del personale nei confronti degli utenti e dei dipendenti di questa Azienda;
- Rispetto degli orari concordati con questa Amministrazione;

- Rispetto del segreto professionale;

Il potere e l'azione disciplinare verranno esercitati dall'Affidatario nel rispetto del vigente C.C.N.L.

Art. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 5% del valore complessivo stimato annuo del contratto [costo personale + margine di intermediazione].

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art161 del D.lgs24.02.1998 n°58

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

L'importo della cauzione è ridotto al 50% se il concorrente alleggi certificazione di qualità rilasciata dagli organismi accreditati. In ipotesi di soggetto plurimo (es. RTI, Consorzio o GEIE) costituito o da costituirsi, la garanzia deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nei confronti del soggetto costituito o dei singoli componenti del soggetto da costituire, citati nominativamente. Qualora il soggetto costituito non sia in possesso della certificazione qualità o non tutti i singoli componenti del soggetto costituito o costituendo siano in possesso della certificazione qualità, la garanzia non potrà essere ridotta.

Nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti dell'Azienda.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda, che potrà negoziare con il secondo migliore offerente l'affidamento oggetto del presente Capitolato ai patti e alle condizioni di gara. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del contratto.

Art. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Azienda si obbliga a corrispondere all'Affidatario, per ogni ora di lavoro realmente effettuata dal prestatore di lavoro, il margine di intermediazione corrispettivo del servizio derivante dall'offerta oltre la tariffa oraria come da CCNL di riferimento e eventuali corrispettivi per indennità ecc., oltre IVA sulla parte imponibile, che si modificherà per la parte relativa alla tariffa oraria come da CCNL di riferimento in diretta dipendenza delle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Azienda, in persona del Responsabile del servizio cui il lavoratore sarà stato assegnato, sottoscriverà in duplice copia un'apposita scheda indicante le ore lavorate; a cura del lavoratore, una scheda verrà trasmessa all'Affidatario ed una al Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda, salvo che non sia possibile la gestione informatica della rilevazione presenze e la certificazione della validità della rilevazione stessa.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal secondo giorno di assenza, previa esplicita richiesta dell'Amministrazione.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile; la singola fattura dovrà recare l'indicazione delle ore effettivamente svolte nel mese, ripartite per categorie e per gruppi di lavoratori correlati ai centri di assegnazione dell'Azienda, il corrispettivo orario, gli eventuali rimborsi ed indennità dovuti, il margine di intermediazione applicato sulle ore esposte in fattura.

Il controllo e la liquidazione delle fatture sono di competenza del Servizio Amministrazione del Personale; la liquidazione avrà luogo entro 30 giorni data ricevimento fattura; eventuali sopravvenute modificazioni ex lege dei termini e delle modalità di pagamento saranno recepite automaticamente in contratto, senza bisogno di patti aggiuntivi.

La liquidazione della fattura è subordinata all'accertamento di regolarità contributiva ed eventuali ritardi nel ricevimento del D.U.R.C. dovuti a cause non imputabili all'Azienda sospendono i termini per il pagamento.

Alla fattura, pena la mancata corresponsione del corrispettivo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione, mediante autocertificazione da parte dell'Affidatario, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori in applicazione del vigente CCNL di categoria.
- i compensi spettanti all'Affidatario saranno liquidati previo accertamento della compiuta ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali e delle altre disposizioni di legge.

Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali.

La fattura deve essere inviata all'ufficio protocollo dell'Azienda Sanitaria.

L. 136/2010

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 10/2010, ha comunicato che gli obblighi di tracciabilità non si estendono alla somministrazione di lavoro.

Art. 10 - CONTROLLI - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – FORZA MAGGIORE

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza dell'operato dell'Affidatario, anche avvalendosi dell'ausilio di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza).

Tali controlli saranno effettuati dall'Azienda senza l'obbligo di preavvertire l'Affidatario, al quale comunque, nel caso di inadempienza riscontrata, verrà trasmessa copia del verbale di ispezione.

I Responsabili delle UU.OO. e dei Servizi cui verranno assegnati i lavoratori somministrati dovranno segnalare tempestivamente al Servizio Amministrazione del Personale eventuali inadempienze commesse dal lavoratore somministrato o dall'Affidatario.

La formale contestazione di eventuali violazioni commesse dal lavoratore o dall'Affidatario avverrà a cura del Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda. Detta contestazione verrà comunicata all'Affidatario, per iscritto e conterrà la segnalazione dell'evento e, ove sia possibile porvi rimedio, del termine assegnato per farlo.

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini per la somministrazione del personale ovvero in ogni caso in cui non sia in grado di fornire il personale richiesto, l'Azienda si potrà rivolgere ad altra Impresa fermo restando il diritto all'applicazione delle penali, ed il diritto di rimborso dell'eventuale maggior costo sostenuto nonché dei danni subiti.

PENALI

Oltre ai casi specifici individuati in altre parti del presente Capitolato, sono sanzionabili con l'irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell'evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall'Affidatario.

Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Capitolato, le penali possono variare, a discrezione dell'Azienda, tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00 per evento.

La gravità dell'evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza): 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc.; 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi aziendali che sono stati danneggiati dal fatto dell'Affidatario; 3) alla luce degli altri danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito; 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento di un servizio aziendale; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio Amministrazione del Personale, all'Affidatario con nota scritta trasmessa a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mani proprie dell'Affidatario nel domicilio eletto; l'Affidatario ha facoltà di far pervenire all'Azienda, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell'evento (accertamento di non responsabilità dell'Affidatario), l'Azienda potrà procedere all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l'Affidatario è obbligato, in tali casi, a reintegrare.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda nei seguenti casi:

A) DI DIRITTO:

- mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- perdita dei requisiti minimi previsti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- in caso di ritardo nell'avvio/sostituzione di lavoratori tale da comportare la mancata prestazione per più di sette giornate lavorative;
- in caso applicazione di penali per tre volte nell'arco di 8 mesi (computando retroattivamente dall'ultima penale irrogata) o per due volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;
- in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale diversa dall'omesso pagamento delle retribuzioni e dall'omesso versamento dei contributi;
- in caso di cessione del contratto.

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:

- in caso di cessione d' impresa o di ramo di impresa, di incorporazione, di fusione o scissione quando il soggetto sia mancante dei requisiti per contrarre con la P.A. e dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'appalto;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto Affidatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigente);
- negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente direttamente applicabili.

In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l'Azienda:

- potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria o, in alternativa, potrà affidarlo ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell'Affidatario;
- procederà all'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è regolato dal C.C.(art. 1671) salvo quanto previsto dal presente articolo.

L'Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nel caso in cui, in attuazione della riforma del SSR, fosse deciso di appaltare il servizio di che trattasi in modo unificato a cura della Macroarea; in tal caso saranno corrisposti all'appaltatore esclusivamente i corrispettivi dovuti per i servizi già richiesti.

Il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario potrà aver luogo con preavviso minimo di 90 giorni con raccomandata A.R. e comporterà l'incameramento da parte dell'Azienda della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.

FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.

Art. 11 - CESSIONE DEL CREDITO - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Cessione del credito: si richiama espressamente l'art 117 D.lgs 163/2006: in caso l' Affidatario intenda cedere il proprio credito deve notificare all'Azienda Sanitaria Locale le cessioni di crediti stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le cessioni del credito sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora quest'ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Azienda sanitaria può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto: si richiama l'art. 116 D.lgs 163/2006 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno

singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente appalto.

Divieto di Subappalto:

Il subappalto è vietato.

In materia di versamento dell'I.V.A. si applicano le disposizioni vigenti in materia

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.

Art. 12 - CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, registrabile in caso d'uso con onere a carico della parte richiedente. Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali, incluse imposte, tasse, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario.

Il contratto è soggetto, come meglio precisato all'Art. 6, all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 13 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania. È esclusa la procedura arbitrale.

Art. 14 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO - RISERVATEZZA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dalla lettera invito, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni normative sono fatti al testo vigente al momento dell'invio della lettera invito e del Capitolato Speciale.

L'offerta dell'Affidatario integra la disciplina contrattuale, in senso migliorativo ed aggiuntivo; in ipotesi di contrasto tra le previsioni del Capitolato Speciale e della lettera invito e quelle dell'offerta dell'Affidatario, prevalgono il Capitolato Speciale e la lettera invito.

In materia di riservatezza, all'affidamento oggetto del presente Capitolato, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, nonché ai dati che saranno conosciuti dall'Azienda concernenti il know-how dell'Affidatario, se inerenti segreti tecnici o commerciali, e ai dati personali e sensibili del personale impiegato in appalto si applicano: l'art. 6 della Direttiva 2004/18/CE; il D. Lgs. 196/2003; il D. Lgs. 163/2006.

ALLEGATO - TABELLA 2

Livello inquadramento		A	B	C	D
Retribuzione mensile	€ 1,368,98		€ 1.479,35	€ 1.695,41	€ 1.840,83
IVC		€ 10,27	€ 11,10	€ 12,72	€ 13,81
Retribuzione mensile diretta	€ 1,379,25		€ 1.490,45	€ 1.708,13	€ 1.854,64
Retribuzione oraria diretta		€ 8,84	€ 9,55	€ 10,95	€ 11,89
Indennità speciale					€ 0,23
Rateo mensilità aggiuntiva		€ 0,83	€ 0,89	€ 1,02	€ 1,11
Rateo ferie e festività sopprese		€ 1,08	€ 1,17	€ 1,34	€ 1,45
Retribuzione oraria differita		€ 1,91	€ 2,06	€ 2,36	€ 2,79
Retribuzione oraria lorda		€ 10,75	€ 11,61	€ 13,31	€ 14,68
Trattamento di fine rapporto		€ 0,80	€ 0,86	€ 0,99	€ 1,07
INPS		€ 3,08	€ 3,33	€ 3,82	€ 4,21
Forma Temp		€ 0,43	€ 0,46	€ 0,53	€ 0,59
Ebi Temp		€ 0,03	€ 0,03	€ 0,04	€ 0,04
INAIL		€ 0,14	€ 0,06	€ 0,07	€ 0,19
Costo ora ordinaria		€ 15,23	€ 16,35	€ 18,76	€ 20,78